



Sentenza n. 351/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 72082 R.G. promosso da (omissis) nata a (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Chiumiento (CHMRLB77P41D390Z), elettivamente domiciliata presso il suo studio a Salerno in Corso Vittorio Emanuele n. 126 (avv.rosalbachiumiento@pec.ordineforense.salerno.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 17.5.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, l'avv.

Chiumiento per la ricorrente e l'avv. Di Maio per l'Inps.

Fatto e Diritto

1. La ricorrente (omissis), dipendente del Ministero dell'istruzione, riassumeva innanzi a questa Corte, a seguito di sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione emessa dal Tribunale di Salerno – sezione lavoro – 16.7.2019 n. 1662, il ricorso proposto nei confronti dell'Inps per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile anche ai fini del riconoscimento del beneficio di due mesi, per ogni anno di servizio, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (art. 80 comma 3 della l. 23.12.2000 n. 388). Al riguardo la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Salerno in data 2.7.2018 accertava un'invalidità permanente della ricorrente nella percentuale del 55 per cento.

Ebbene con il ricorso in epigrafe la ricorrente contestava il giudizio della Commissione medica di Salerno e chiedeva l'accertamento della sua invalidità nella misura del 75% o 100% con decorrenza dalla domanda del 28.6.2017, in considerazione di un grave quadro patologico *“deambulazione difficoltosa in zoppia con cadenza a sinistra in soggetto con postumi di intervento chirurgico di PTA a sinistra e a destra per anca displatica e coxartrosi bilaterale. Esiti chirurgici bilaterale per intervento chirurgico di PTA a destra e sinistra. Scoliosi destra concavata ad ampio raggio. Deficit del flesso*

estensione del tronco; la flessione si ferma a 20 cm dalle dita dei piedi. Discopatia L2-L3 e L3-L4. Quadro artrosico polidistrettuale. Deambulazione con l'ausilio di bastone canadese a sinistra. Eccedenza ponderale e segni clinici di insufficienza venosa. Osteoporosi ”.

2. Con la memoria di costituzione dell'8.11.2022 l'Inps eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per assenza di domanda in via amministrativa del predetto beneficio come richiesto dall'art. 153 lett. b del codice di giustizia contabile; nel merito rilevava l'infondatezza del ricorso.

3. A seguito dell'udienza del 16.12.2022 con l'ordinanza n. 7 del 16.1.2023 questo Giudice ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, conferiva incarico all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di fornire motivato parere sul seguente quesito: *“se la Sig.ra (omissis) (omissis) si trovi nella condizione di riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74 per cento ovvero se il quadro morboso riferibile alla stessa sia ascrivibile a una delle categorie di pensione dalla I alla IV di cui alla Tab. A del DPR 834/81, ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 l. n. 388/2000; quale sia, in caso positivo, la relativa data di decorrenza”.*

4. A seguito dell'udienza del 18.9.2023 e in considerazione del

mancato deposito del parere dell'Asl, con l'ordinanza del 25.9.2023 n. 182 questo Giudice ordinava di esprimere il richiesto parere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Nello stesso provvedimento si fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio al 23.2.2024.

5. Con le memorie del 13.2.2024 e del 22.2.2024 parte ricorrente contestava quanto rappresentato dall'Inps e chiedeva un ulteriore rinvio del giudizio, atteso che l'Asl non aveva inviato la bozza del parere nei termini prescritti nell'ordinanza n. 7/2023 non consentendo le rituali controdeduzioni.

6. Cosicchè, nell'udienza del 23.2.2024, per consentire alla parte ricorrente di controdedurre alla bozza di parere dell'Asl, veniva disposto il rinvio del giudizio al 17.5.2024.

7. In data 16.5.2024 perveniva il parere dell'Asl Napoli 1 Centro, con la risposta alle deduzioni di parte ricorrente.

8. All'udienza 17.5.2024 le parti si riportavano integralmente a quanto prospettato nel ricorso e nella memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con lettura del dispositivo in udienza.

9. In via preliminare non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'art. 153 lett. b) c.g.c. per mancata presentazione della previa domanda amministrativa ai fini del riconoscimento dei benefici ex art. 80 comma 3 della l. 23.12.2000 n.

388, atteso che, pur non risultando agli atti l'istanza del bonus di due mesi di contribuzione figurativa, la natura vincolata e rigidamente ancorata alla percentuale di invalidità prevista dall'art. 80 comma 3 della l. 388/2000 dell'atto di riconoscimento del beneficio rende evidente che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto attribuire alla ricorrente il bene giuridico richiesto.

10. Nel merito il ricorso è in parte fondato.

L'art. 80 del DPR n. 388/2000 prevede che *“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”*.

Al fine dell'accertamento del requisito per la concessione del predetto

beneficio, l'Asl Na 1 centro ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta della ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti. In risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *“A partire dal giugno 2019 la signora (omissis), nata a Tufo (AV) il 24.2.1962 e di professione insegnante, presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% e cioè pari all'80% (ottanta per cento)”*.

Dal parere è emerso, anche in risposta alle controdeduzioni del 26.1.2024 di parte ricorrente, che le valutazioni del 2.7.2018 della Commissione medica dell'Inps erano corrette in quanto all'epoca non vi erano segni di patologia astrofisica a carico delle ginocchia, e la gonartrosi è emersa con l'esame radiologico del 23.7.2019. E' in tale contesto che per la prima volta si è manifestata la gonartrosi bilaterale a carico del versante femoro-tibiale con fenomeni di osteoporosi e di degenerazione meniscale. Soltanto da giugno del 2019 è, quindi, mutato il quadro diagnostico a seguito dell'emersione della predetta patologia.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che in capo alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto ai benefici di cui al terzo comma dell'art. 80 della legge 388/2000

stante l'attribuzione del grado di invalidità superiore al 75%, però a decorrere dal primo giugno 2019 e non dal 28.6.2017 come richiesto dalla ricorrente.

11. In definitiva e per le suddette ragioni, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 80 della legge n. 388/2000 con decorrenza dall'1.6.2019.

12. Ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., considerato il parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 01.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)